

Dante e Diritto

Un cammino tra storia e attualità

a cura di

FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI,
GIORGIO SPEDICATO



4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

4

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università di Padova), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Dante e Diritto
Un cammino tra storia e attualità

a cura di
Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini,
Giorgio Spedicato

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna nell'ambito del Progetto 'Dipartimento di eccellenza MIUR 2018-2022'.



Comune di **Ravenna**



ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-939-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia e impaginazione Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, settembre 2022

PARTE I.
DANTE, IL SUO TEMPO E LA FEDE

MANUEL GANARIN

SIMONIA E GRATUITÀ DELLE
RES SPIRITUALES NEL DIRITTO DELLA
CHIESA E NEL MAGISTERO DI DANTE
TRA STORIA E ATTUALITÀ*

Abstract: La punizione nella *Divina Commedia* dei simoniaci, ai quali è riservata la terza bolgia dell'ottavo cerchio degli inferi (cfr. *Inferno*, XIX, vv. 1-6), discende dalla compravendita di *res spirituales*, oggi come ieri riprovata nella Chiesa sul piano morale e giuridico: a titolo esemplificativo, il *Codex Iuris Canonici*, da una parte, sancisce la nullità dell'atto di provvisione dell'ufficio ecclesiastico ovvero di rinuncia all'ufficio stesso laddove sia stato posto con simonia (cann. 149 § 3 e 188); dall'altra, punisce i delitti di corruzione e di concussione (can. 1377 §§ 1-2) nonché colui che celebra o riceve per simonia un sacramento (can. 1380). Il contributo intende focalizzarsi sull'evoluzione storica dei profili canonistici della condotta simoniaca nella vita della Chiesa, ove senza soluzione di continuità si rende necessario fronteggiare tutt'ora nuove forme di simonia, effettiva o apparente, volte a strumentalizzare e mercificare le «cose di Dio, che di bontate / deon essere spose» (vv. 2-3).

Parole chiave: simonia, corruzione, diritto canonico, Dante Alighieri, *res spirituales*.

Simony and gratuitousness of *res spirituales* in the Canon Law and in Dante's teaching between history and current events. The punishment of simoniacs in the *Divine Comedy* (see *Inferno*, XIX, vv. 1-6) derives from the purchase and sale of *res spirituales*, condemned by the Church on the moral and juridical level: for example, the *Codex Iuris Canonici* provides for the nullity of the provision of ecclesiastical office or of the resignation of the office itself if placed with simony (cann. 149 § 3 and 188); moreover, it punishes corruption (can. 1377 §§ 1-2) and anyone who celebrates or receives a sacrament through simony (can. 1380). The contribution synthetically reconstructs the historical evolution of simony in the law of the Church and then analyses the current discipline, where even today new forms of simony, even apparent ones, are opposed, because they commodify «le cose di Dio, che di bontate / deon essere spose» (vv. 2-3).

Key words: simony, corruption, Canon Law, Dante Alighieri, *res spirituales*.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

1. *La capacità espansiva del concetto di simonia nell'esperienza giuridica della Chiesa*

L'*homo viator*, nella visione cristiana segnato dalla realtà del peccato, nel corso del suo itinerario esistenziale è esposto costantemente a tentazioni devianti e insidiose, come quella della corruzione che affligge tanto la società civile quanto la *societas Ecclesiae*.

Papa Francesco ha stigmatizzato a più riprese questa piaga sintomatica della mondanizzazione della vita spirituale nella compagine ecclesiale. La corruzione, infatti, è espressione di un «clericalismo» autoreferenziale che stravolge l'essenza del ministero sacerdotale, riducendolo strumentalmente a *dominium*¹. Inoltre, essa può pervadere capillarmente il popolo di Dio, impedendo ai *christifideles* di discernere la liceità o no dei loro comportamenti in quanto avvolti in «una specie di stordimento o torpore»² volto a ricercare soltanto il proprio vanto o interesse personale³.

La corruzione, dunque, è un tema di grande attualità, che invero rappresenta una costante nella storia millenaria della Chiesa sin dai suoi primordi. Ciò, d'altronde, è attestato già nella Sacra Scrittura, e segnatamente nel noto episodio narrato nel capitolo ottavo degli Atti degli Apostoli di Simon Mago, il quale si converte al cristianesimo durante l'evangelizzazione della Samaria. Egli, stupefatto dai prodigi dell'apostolo Filippo, chiede agli apostoli Pietro e Giovanni di ricevere lo Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani in cambio di denaro. La ferma reazione di Pietro e l'invito rivolto a Simone di pentirsi, avendo «pensato di comprare con i soldi

¹ FRANCESCO, *Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit ai giovani e a tutto il popolo di Dio*, 25 marzo 2019, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2019, p. 417, n. 98.

² FRANCESCO, *Esortazione apostolica Gaudete et exultate sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo*, 19 marzo 2018, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2018, p. 1157, n. 164.

³ Cfr. FRANCESCO, *Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, 24 novembre 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2013, p. 1059, n. 93.

il dono di Dio» (v. 20)⁴, pongono in risalto due profili salienti della ‘corruzione ecclesiastica’, denominata simonia, termine che deriva etimologicamente proprio dal protagonista del passo neotestamentario. Anzitutto, il profilo gerarchico. Il severo rimprovero a Simon Mago proviene da Pietro, che in questo come in altri eventi biblici «prende l’iniziativa e decide personalmente come capo»⁵: suggerendo un ulteriore ancoramento al dato scritturistico di quella teologia del primato del vescovo di Roma abbozzata nel Primo Millennio e poi gradualmente sedimentatasi, sino ad affermarsi e trionfare nella Chiesa d’Occidente del Secondo Millennio⁶. Così il romano pontefice, posto al vertice dell’impianto istituzionale ecclesiastico, ben può avvalersi delle sue prerogative giurisdizionali per prevenire e contrastare la simonia, specialmente mediante il ricorso al diritto. D’altro canto, concentrandoci sul secondo profilo che emerge dalle parole di Pietro, la condotta di Simon Mago oblitera un postulato impreteribile, ossia «che lo Spirito Santo è soltanto un dono, e si riceve gratuitamente [...] come dono di Dio»⁷; e altrettanto gratuitamente si deve ricevere a maggior ragione qualsiasi *res spiritualis*.

⁴ Cfr. At 8,18-24: «Simone, vedendo che lo Spirito veniva dato con l'imposizione delle mani degli apostoli, offrì loro del denaro dicendo: "Date anche a me questo potere perché, a chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo". Ma Pietro gli rispose: "Possa andare in rovina, tu e il tuo denaro, perché hai pensato di comprare con i soldi il dono di Dio! Non hai nulla da spartire né da guadagnare in questa cosa, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Convertiti dunque da questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia perdonata l'intenzione del tuo cuore. Ti vedo infatti pieno di fiele amaro e preso nei lacci dell'iniquità". Rispose allora Simone: "Pregate voi per me il Signore, perché non mi accada nulla di ciò che avete detto"».

⁵ GIOVANNI PAOLO II, *L'autorità di Pietro agli inizi della Chiesa. Udienda generale*, 16 dicembre 1992, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, XV, 2, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1994, p. 927, n. 5.

⁶ Si veda in argomento, per esempio, il volume *Il primato del vescovo di Roma nel primo millennio. Ricerche e testimonianze* (Atti del Symposium storico-teologico. Roma, 9-13 ottobre 1989), a cura di M. MACCARRONE, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1997.

⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Lo Spirito Santo come dono. Udienda generale*, 21 novembre 1990, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, XIII, 2, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1992, p. 1246, n. 7.

La suprema autorità della Chiesa e, del pari, tutti coloro che ivi sono costituiti in autorità, di conseguenza, non possono rimanere insensibili dinanzi al tentativo, gravemente oltraggioso verso Dio, di mercificare ciò che per sua natura non è mercificabile: avversando con tenacia fenomeni degenerativi invero inesistenti, *ratione obiecti*, nelle esperienze giuridiche secolari.

Il *Catechismo della Chiesa cattolica*, ove è compendiato organicamente il deposito della fede, ponendosi nel solco della rivelazione cristiana precisa come la simonia costituisca un atto ingiusto poiché contrario alla virtù di religione, che consiste nel dare a Dio ciò che gli è dovuto⁸. In particolare la simonia integra la violazione del primo comandamento del Decalogo che vieta proprio l'«irreligione»⁹, sostanziandosi «nell'acquisto o nella vendita delle realtà spirituali»¹⁰, vale a dire in un atto diametralmente opposto all'insegnamento di Cristo di dare gratuitamente quello che è stato gratuitamente ricevuto (Mt 10,8). Si tratta dunque di un comportamento palesemente antievangelico, per ragioni già esplicate con chiarezza da Tommaso d'Aquino nella *Summa theologiae*: il simoniaco, in effetti, tratta come fossero beni temporali le cose spirituali, ne riconosce l'origine riconducibile alla volontà gratuita di Dio e, soprattutto, ne dispone come *dominus* anziché come amministratore¹¹. Un'appropriazione sacrilega che, secondo l'Aquinate, fa della simonia un'eresia – già sanzionata in questi termini nel VI secolo, ad esempio, nel can. XXVII del secondo Concilio di Tours (567)¹² –,

⁸ Cfr. *Catechismo della Chiesa cattolica*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1999², p. 501, n. 1807.

⁹ *Catechismo della Chiesa cattolica*, cit., pp. 571 e 573, nn. 2110 e 2118.

¹⁰ *Catechismo della Chiesa cattolica*, cit., p. 574, n. 2121.

¹¹ Cfr. *Summa theologiae*, II-II, q. 100, a. 1.

¹² «Nullus episcoporum de ordinationibus clericorum praemia praesumat exigere, quia non solum sacrilegum, sed et haereticum est, sicut in dogmatibus ecclesiasticis habetur insertum, ad ordinandum clericum per ambitionem, ad imaginem Simonis magi, pecuniam offerre sacerdoti; quia dicitur: *Gratis accepistis, gratis date*. Et cum talis sit qui gratiam Dei a sacerdote aestimat pretio comparari, qualis ille qui vendit, uterque usque ad synodum ab ecclesia segregetur. Cauta est enim in salutem provisio ad effugiendam culpam delicti, aditum delinquendi repellere»: J.D.

contraddicendo la verità della gratuità dei *bona spiritualia*¹³.

Ma oltre alla portata ereticale, la tradizione canonica testimonia cristallinamente lo sforzo ininterrotto di porre rimedio alle pratiche simoniache, viepiù diffuse una volta cristianizzato l'Impero romano e cessate le cruenti persecuzioni dei primi secoli. È interessante al riguardo evidenziare come dalla lettura delle fonti via via stratificatesi sia possibile scorgere la capacità espansiva del concetto di simonia¹⁴, entro cui progressivamente viene a ricomprendersi qualsivoglia corruzione che in molteplici ambiti della vita della Chiesa poteva mettere a repentaglio ovvero compromettere l'integrità delle cose spirituali.

Volgendo fuggacemente lo sguardo ad alcuni precedenti, il can. 2 del Concilio di Calcedonia (451) esprime la riprovazione ecclesiale nei riguardi sia dell'ordinazione sacra sia della promozione ad alcuni uffici o incarichi (amministratore, pubblico difensore, guardia, ecc.) imputabili al vescovo per finalità di lucro, punendo quest'ultimo con la degradazione, il fedele ordinato o promosso con la deposizione nonché l'eventuale intermediario con la decadenza dal proprio

MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, editio novissima, Tomus IX, Florentiae, expensi Antonii Zatta Veneti, MDCCLXIII, col. 805.

¹³ «[...] sicut religio consistit in quadam fidei protestatione, quam tamen interdum aliquis non habet in corde; ita etiam vitia opposita religioni habent quandam protestationem infidelitatis, licet quandoque non sit infidelitas in mente. Secundum hoc ergo, simonia haeresis dicitur secundum exteriorem protestationem: quia in hoc quod aliquis vendit donum Spiritus Sancti, quodammodo se protestatur esse dominum spiritualis doni; quod est haereticum»: *Summa theologiae*, II-II, q. 100, a. 1.

¹⁴ Su questi aspetti cfr., tra i molti, A.G. URRU, *Incidenza della simonia nel Codice attuale*, in *Miscellanea in onore del Prof. José Manuel Castaño O.P.*, a cura di A.G. URRU, Millennium Romae, Roma, 1997, p. 105 ss.; A. DI GENOVA, *I Vescovi e la corruzione nella Chiesa del VI secolo: le testimonianze di Cesario di Arles e Gregorio Magno*, in *Cristiani Chiesa e corruzione nella storia. Antichità e Medioevo (secoli I-XV)*, a cura di A. CARFORA, D. GARRIBBA, Il Pozzo Di Giacobbe, Trapani, 2021, p. 123 ss.; A. MARINI, *Chiesa e corruzione nel Medioevo*, *ivi*, p. 105 ss.; E. PRINZIVALLI, «Un posto fin da ora nel profondo dell'inferno» (*Commodiano, Instructiones II,25*). *I cristiani di fronte al problema della corruzione nelle Chiese e nella società (secoli I-VI)*, *ivi*, p. 11 ss.; A. RECCHIA, *Symoniaca heresis. Denaro e corruzione nella Chiesa da Gregorio Magno a Graziano*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2022, *passim*.

grado, se chierico, ovvero con anatema, se laico o monaco¹⁵. Gregorio I Magno (590-604), invece, individua la triplice utilità derivante dal patto simoniaco, che ne rappresenta il *pretium*: denaro o altra prestazione di natura patrimoniale (*munus a manu*); promessa di favori o raccomandazioni (*munus a lingua*); servizio non dovuto (*munus ab obsequio*)¹⁶. Nella *causa simoniacarum* della seconda parte del *Decretum*, Graziano esamina l'ipotesi di una persona che versa più volte ad un monastero somme di denaro affinché un bambino sia dapprima accolto e, in seguito, divenga sacerdote e vescovo (C. I, q. I, c. I ss.)¹⁷. La compravendita delle cariche e dei benefici ecclesiastici tuttavia dilaga ampiamente sino all'XI secolo, quando vi è la reazione della Chiesa durante la 'lotta per le investiture': lo stretto rapporto con il feudalesimo, la subalternità del potere spirituale a quello secolare nella scelta dei pastori, l'emersione della figura dei 'vescovi-conti' accrescono le conflittualità e le brame di potere, talmente diffuse da sospingere il Papato a reagire rigorosamente per la salvaguardia della *libertas Ecclesiae* e il superamento del degrado morale del clero¹⁸. La lotta alla corruzione pertanto non poteva non rientrare tra gli obiettivi programmatici della riforma gregoriana. Così, il Concilio romano del 1059 biasima l'eresia simoniaca e introduce il divieto di ricevere a titolo gratuito o oneroso una chiesa da laici¹⁹. Tra i principali propugnatori del progetto di riforma del-

¹⁵ Cfr. CONCILIO DI CALCEDONIA (451), can. II, in *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. ALBERIGO, G.L. DOSSETTI, P.-P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI, cons. di H. JEDIN, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 1991, pp. 87-88.

¹⁶ Cfr. SANCTI GREGORII MAGNI, *XL homiliarum in evangelia*, I, IV, 4, in PL 76, coll. 1091-1092.

¹⁷ Cfr. GRAZIANO, *Decretum*, C. I, q. I, c. I ss., in E. FRIEDBERG, *Corpus iuris canonici. Editio Lipsiensis secunda. Pars prior, Decretum Magistri Gratiani*, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, Graz, 1955, col. 357 ss.

¹⁸ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, trad. it. di A. RUZZON, T. VANZETTO, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 1998, p. 331 ss.

¹⁹ «Ut per laicos nullo modo quilibet clericus, aut presbyter, obtineat ecclesiam, nec gratis, nec pretio. [...] /Et ut per simoniacam haeresim nemo ordinetur, vel promoveatur ad quodlibet officium ecclesiasticum»: J.D. MANSI, *Sacrorum con-*

la Chiesa, il cardinale Umberto di Silva Candida nel trattato *Adversus simoniacos* (1057-1058)²⁰ giunge persino a teorizzare l'invalidità della consacrazione di un vescovo che poi si fosse rivelato simoniaco per avere acquistato la propria sede²¹. Il primo Concilio del Laterano (1123) riconferma poi la proibizione assoluta di ordinare o promuovere qualcuno per denaro (can. 1)²².

La disciplina canonica della simonia si consolida ulteriormente dal XIII secolo in avanti. Il *Liber Extra* prevede che pure la concessione della *licentia docendi* non debba essere oggetto di mercimonio, ampliando i casi di simonia in quanto l'insegnamento nelle scuole delle cattedrali non è un'attività meramente profana (V.5.1-3)²³. Anche durante la crisi conciliarista la simonia è ritenuta un male da estirpare. Il Concilio di Basilea commina la nullità dell'elezione e della conferma simoniache, stabilendo la privazione del diritto di voce attiva e la scomunica dell'eletto e del confermato, i quali possono ottenere l'assoluzione soltanto dopo aver rinunciato liberamente alla chiesa o alla dignità cui sono stati eletti. Inoltre, secondo una proposizione in seguito respinta in quanto supponeva la superiorità del Concilio sul papa²⁴, si esorta quest'ultimo a non esigere né ricevere nulla laddove confermi le elezioni che gli siano deferite, perché in caso contrario sarebbe sottoposto al futuro Concilio avendo

ciliorum nova et amplissima collectio, editio novissima, Tomus XIX, Florentiae, expensis Antonii Zatta Veneti, MDCCLXXIV, col. 909.

²⁰ Cfr. *Humberti cardinalis Adversus simoniacos libri tres*, a cura di F. THANER, in *Monumenta Germaniae historica, Libelli de lite*, I, Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCXCI, p. 95 ss.

²¹ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico*. Ecclesia et Civitas, cit., p. 336.

²² Cfr. CONCILIO LATERANENSE I (1123), can. I, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., p. 190.

²³ Cfr. GREGORIO IX, *Liber Extra*, V.5.1-3, in E. FRIEDBERG, *Corpus iuris canonici. Editio Lipsiensis secunda. Pars secunda, Decretalium collectiones*, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, Graz, 1955, coll. 768-770.

²⁴ In argomento cfr., ad esempio, J. GROHE, *Concilio di Basilea – Ferrara – Firenze (1431-1445)*, in *Storia dei concili ecumenici. Attori, canoni, eredità*, a cura di O. BUCCI, P. PIATTI, Città Nuova Editrice, Roma, 2014, pp. 363-365 e i riferimenti bibliografici ivi enumerati.

scandalizzato la Chiesa (sessione XII)²⁵. Nel XVI secolo, il Concilio di Trento ritorna ad occuparsi della simonia: proibendo di ricevere qualcosa per il conferimento di qualunque ordine, per le lettere dimissorie o testimoniali, per il sigillo o per qualsiasi altro motivo (sessione XI); obbligando i vescovi diocesani a impedire, tra l'altro, che in occasione della celebrazione di messe siano richieste elemosine che sembrino piuttosto esazioni insistenti e indecorose (sessione XXII); e vietando di non accettare nulla durante lo svolgimento dell'incarico di esaminatore per la scelta del chierico idoneo a reggere una chiesa o di porre condizioni che possano destare il sospetto di simonia o di sordida avarizia al momento, per esempio, della provvisione di una chiesa o della presa di possesso di un beneficio (sessione XXIV)²⁶. Nei secoli XVI-XIX alcuni pontefici come Pio IV, Pio V, Sisto V, Innocenzo XI, Benedetto XIV e Pio IX promulgano Costituzioni che ridefiniscono in parte la materia²⁷ pur non discostandosi, senza soluzione di continuità, dalle linee direttrici fondanti della medesima: la rigorosa disapprovazione della simonia, la caducazione della validità ed efficacia del rispettivo atto giuridico e la punizione del trasgressore.

²⁵ Cfr. CONCILIO DI BASILEA-FERRARA-FIRENZE-ROMA, *Sessio XII. Decretum de electionibus et confirmationibus episcoporum et praelatorum*, 13 luglio 1433, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., in part. pp. 471-472.

²⁶ Cfr. CONCILIO DI TRENTO, *Sessio XXI. Decretum de reformatione*, can. I, 16 luglio 1652, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., p. 728; ID., *Sessio XXII. Decretum de observandis et vitandis in celebratione missarum*, 17 settembre 1652, *ivi*, p. 736; ID., *Sessio XXIV. Decretum de reformatione*, cann. XIV e XVIII, 11 novembre 1653, *ivi*, pp. 768 e 771.

²⁷ Per una sintetica ricostruzione della parabola evolutiva della simonia nel diritto della Chiesa cfr., a titolo meramente esemplificativo, A. SOLMI, *Simonia*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, XV, II – sez. II, Società Editrice Libreria, Milano, 1925, col. 742 ss.; I. PARISELLA, *Simonia*, in *Enciclopedia cattolica*, XI, Ente per l'enciclopedia cattolica e per il libro cattolico, Città del Vaticano, 1953, col. 642 ss.; R. NAZ, *Simonie*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, a cura di R. NAZ, Librairie Letouzey et Ané, Paris-VI, 1965, col. 1019 ss.; P. LILLO, *Simonia*, in *Enciclopedia del diritto*, XLII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 588 ss.; H.-J. GÜTH, *Simonia*, in *Diccionario enciclopédico de derecho canónico*, a cura di S. HAERING, H. SCHMITZ (ed. originale) e di I. PÉREZ DE HEREDIA Y VALLE, J.L. LLAQUET (ed. spagnola), trad. di R.H. BERNET, Herder editorial, Barcellona, 2008, pp. 782-783.

2. *La stigmatizzazione della condotta simoniaca nella Commedia: Dante quale precursore dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II?*

Nella parabola evolutiva appena descritta, ancorché sommariamente, si inserisce a pieno titolo la dura condanna della simonia che Dante Alighieri incastona nella *Commedia* e, in particolare, nel canto XIX dell'*Inferno*. L'invettiva del Sommo Poeta, del resto, anche se influenzata dalla temperie sociale, culturale, ecclesiale e politica dell'epoca nonché dalle vicissitudini che egli ha attraversato nel corso della sua esistenza, è gravida di pregnanti significati, tra loro strettamente connessi, di carattere teologico, ecclesiologico e giuridico, ciascuno dei quali disvela la sorprendente contemporaneità della *Commedia*, *ad extra* e precipuamente *ad intra Ecclesiae*.

D'altronde, come si è accennato poc'anzi, la simonia assume una dimensione prettamente giuridica, sconvolgendo la relazione di giustizia che lega l'uomo a Dio. Dante, infatti, si scaglia contro i «seguaci» di Simon Mago, definiti spregiativamente «miseri» e «rapaci» delle «cose di Dio, che di bontate / deon essere spose»²⁸ e perciò destinati alla terza bolgia dell'ottavo cerchio, riservata ai fraudolenti. La pena da espriare per la colpa commessa segue la legge del contrappasso: i condannati sono conficcati a testa in giù all'interno di buche circolari, dalle quali fuoriescono soltanto le gambe degli ultimi dannati che hanno fatto sprofondare nelle viscere rocciose quelli precedenti; e le piante dei loro piedi sono lambite da fiammelle accese. Un'immagine emblematica del rovesciamento della legge divina, che nel sistema dell'inferno implica l'irrogazione di «pene retributive»²⁹: chi in vita ha mirato alle cose terrene invece che alle cose celesti, ora è capovolto; chi ha calpestato sotto i suoi piedi lo Spirito Santo, ora è arso dal fuoco dello Spirito Santo che giace sopra i suoi piedi³⁰.

²⁸ *Inferno*, XIX, 2-3.

²⁹ G. DALLA TORRE, *La giustizia. Una dimensione della fede dantesca*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 2013, p. 302.

³⁰ Si rinvia sul punto alla lettura di D. BIANCHINI JESURUM, *Dante giurista? Sondaggi nella Divina Commedia*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 56 ss.

La terribile sorte cui vanno incontro i simoniaci ricollega la deplorazione dantesca alla centralità nella *Commedia* del Giudizio finale, al cospetto del quale il fedele è sollecitato pressantemente a redimersi dalla schiavitù del peccato. E il diritto della Chiesa gioca un ruolo fondamentale, essendo finalizzato – come ricorda il Poeta in un celebre passo del *Convivio* – «a riparare la cupiditate che, raunando ricchezze, cresce»³¹: così da mortificare l'*Ecclesia spiritualis* a favore dell'*Ecclesia carnalis*, nella quale si provvede più alla cura degli interessi mondani³². Nella prospettiva escatologica tracciata da Dante, quindi, le multiformi manifestazioni della giuridicità ecclesiale – dall'esortazione parenetica al divieto, dall'invalidazione dell'atto giuridico all'inflizione della sanzione penale – convergono nel delineare il diritto canonico quale *instrumentum salutis* per eccellenza³³, esaltandone le peculiarità e, in specie, come puntualizzava un illustre canonista del Novecento, Pio Fedele, «la sua natura composita[:] cioè una natura composta di elementi umani e di elementi teologici, di elementi pratici e di elementi metafisici, di elementi giuridici e di elementi etici, di foro esterno e di foro interno, di tempo e di eternità, di storia e di vita assoluta, di natura e di soprannatura, di materia e di spirito, di terra e di cielo»³⁴.

Insomma, l'ordinamento giuridico della Chiesa e il magistero poetico di Dante appaiono teleologicamente affiancabili, perché «il fine del tutto e della parte» – come riporta l'epistola indirizzata a Cangrande della Scala – «è rimuovere i viventi in questa vita da uno stato di miseria e condurli a uno stato di felicità»³⁵ in funzione della salvezza eterna: all'insegna di una sorta di 'pragmatismo teologale' che soddisfi le insopprimibili esigenze di giustizia naturale.

³¹ *Convivio*, IV, XII, 9.

³² Rimane un punto di riferimento su tali aspetti il magistrale contributo di P. FEDELE, *Dante e il diritto canonico*, in *Ephemerides iuris canonici*, 1965, in part. pp. 258 e 269-270.

³³ Su questi profili cfr. A.M. PUNZI NICOLÒ, *Diritto ed eternità in Dante, diritto e storia umana in Manzoni*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 1999, p. 296.

³⁴ P. FEDELE, *Dante e il diritto canonico*, cit., p. 272.

³⁵ *Epistole*, XIII, 39, 15.

Alcuni pontefici del XX secolo, in Lettere Apostoliche pubblicate nelle ricorrenze della nascita e della dipartita del Poeta, hanno sottolineato più volte la rilevanza squisitamente ecclesiale della produzione letteraria dantesca. Tra questi è soprattutto Paolo VI ad avere ricordato come Dante abbia «fatto onore al suo Battesimo, in modo tutto speciale», impartendo una preziosa «lezione di vita» nel giudicare «l'agire umano secondo le immutabili regole morali, dettate dalla dottrina cattolica»³⁶. Un giudizio che non ha risparmiato tre papi – Niccolò III, Bonifacio VIII e Clemente V – dall'accusa, tra l'altro, di elezione simoniaca, pur non recidendo mai 'l'intima unione con la cattedra di Pietro'³⁷. Questo, infatti, non ha 'scosso la sua ferma fede cattolica e la sua filiale affezione alla Chiesa', talmente inossidabile da indurlo ad assegnare alla sua opera un fine 'primariamente pratico e trasformante'³⁸. Come ha evidenziato, da ultimo, papa Francesco nella Lettera Apostolica *Candor lucis aeternae* del 25 marzo 2021, la «denuncia» della corruzione nella Chiesa non è autoreferenziale, ma invita, ieri come oggi, ad un «rinnovamento profondo»³⁹, facendo di Dante un «profeta di speranza e testimone del desiderio umano di felicità»⁴⁰. Tentando allora una rilettura della missione poetica di Dante attraverso le categorie canonistiche odierne, si potrebbe a nostro avviso ritenere che egli sia stato pre-

³⁶ PAOLO VI, *Epistola ad E.mum P.D. Hamletum Ioannem S.R.E. Cardinalem Cicognani, a publicis Ecclesiae negotiis, quem deligit ut Florentiae intersit sacris sollemnibus agendis, septimo exacto saeculo ab ortu Dantis Alagherii poetae*, 5 novembre 1965, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1965, p. 965.

³⁷ COSÌ BENEDETTO XV, *Epistola encyclica In praeclara summorum dilectis filiiis doctoribus et alumnis litterarum artiumque optimarum orbis catholici, saeculo sexto exeunte ab obitu Dantis Aligherii*, 30 aprile 1921, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1921, p. 210.

³⁸ Cfr. PAOLO VI, *Litterae apostolicae Motu Proprio datae Altissimi cantus septimo exeunte a Dantis Aligherii ortu*, 7 dicembre 1965, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1966, pp. 24 e 26.

³⁹ FRANCESCO, *Lettera Apostolica Candor lucis aeternae in occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri*, 25 marzo 2021, in *L'Osservatore Romano*, 25 marzo 2021, p. 4, § 3.

⁴⁰ FRANCESCO, *Lettera Apostolica Candor lucis aeternae in occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri*, cit., p. 5, § 8.

cursores mirabile dell'ecclesiologia del Vaticano II, così come esposta nella Costituzione dogmatica *Lumen gentium*⁴¹; e si ponga ancora quale autorevole modello per la piena valorizzazione della dignità battesimale dei fedeli, in relazione ai quali il *Codex Iuris Canonici* del 1983 enumera il 'catalogo' dei diritti e doveri di cui sono titolari⁴². D'altra parte non si può negare che Dante abbia, *peculiari modo*, agito sempre in comunione con la Chiesa (can. 209 § 1) e promosso la sua crescita e santificazione (can. 210): diffondendo l'annuncio divino di salvezza (can. 211), manifestando schiettamente e duramente il suo pensiero su ciò che riguarda il *bonum Ecclesiae* (can. 212 § 3) e promuovendo un originalissimo 'apostolato della poesia cristiana' (can. 216).

3. *La simonia nella legislazione canonica vigente, con particolare riferimento alle fattispecie di rilevanza penale*

Assodati il fondamento scritturistico, la valenza giuridica e le ricadute sul piano soteriologico della simonia alla luce della prima cantica di Dante, non ci resta che indugiare sulle fonti normative in vigore, anzitutto sul Codice per la Chiesa di rito latino, che se per un verso riconosce l'antigiuridicità della simonia, per l'altro ha ridotto drasticamente il numero dei canoni dedicati ad essa⁴³, omettendo tra l'altro le nozioni legali che si trovavano nel precedente Codice pio-benedettino del 1917. Segnatamente non si rinviene nel testo codiciale la definizione di simonia di diritto divino prevista nell'abrogato can. 727 § 1, della cui ultrattività sostanziale non dovrebbe invero discutersi, avendo formalizzato un principio metapo-

⁴¹ Cfr. CONCILIO VATICANO II, *Constitutio dogmatica Lumen gentium de Ecclesia*, 21 novembre 1964, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1965, p. 5 ss.

⁴² Cfr. can. 208 ss. del Codice di Diritto Canonico. Sui diritti dei *christifideles* nell'ordinamento giuridico della Chiesa si veda, tra le opere più recenti, M. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Edusc, Roma, 2018.

⁴³ Cfr. D.G. ASTIGUETA, *Simonia*, in *Diccionario general de derecho canónico*, VII, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 326-327.

sitivo ancorato allo *ius divinum* e desumibile dall'aspra rampogna di Pietro a Simon Mago narrata negli Atti degli Apostoli. Tale forma di simonia si perfeziona allorquando oggetto di negoziazione siano beni appartenenti a due ordini (spirituale e temporale) distinti ma tra loro ontologicamente non equiparabili. Infatti, la simonia è *iuris divini* laddove vi sia l'intenzione deliberata di acquistare o di vendere per un prezzo temporale una cosa intrinsecamente spirituale (come sacramenti, giurisdizione ecclesiastica, consacrazioni, indulgenze, ecc.) o una cosa temporale annessa ad una spirituale in misura tale che la prima non potrebbe esistere senza la seconda (come il beneficio ecclesiastico) o, infine, laddove la cosa spirituale divenga oggetto, anche parziale, di un contratto altrimenti lecito (come, per esempio, la consacrazione nella vendita di un calice consacrato che ne incrementi il prezzo di mercato)⁴⁴.

Certamente la simonia di diritto divino può verificarsi nelle ipotesi in cui si consegua un indebito vantaggio al momento del conferimento o della cessazione di un ufficio ecclesiastico, posto che il Codice lo definisce come qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione divina o ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale (can. 145 § 1). Nel Libro I, *De normis generalibus*, del resto, il legislatore sancisce la nullità sia della provvisione canonica (can. 149 § 3) sia della rinuncia all'ufficio ecclesiastico fatta con simonia (can. 188)⁴⁵: introducendo pertanto il divieto implicito di

⁴⁴ Cfr. can. 727 § 1 del *Codex* del 1917: «*Studiosa voluntas emendi vel vendendi pro pretio temporalium rem intrinsece spirituales, ex. gr., Sacramenta, ecclesiasticam iurisdictionem, consecrationem, indulgentias, etc., vel rem temporalem rei spirituali adnexam ita ut res temporalis sine spirituali nullo modo esse possit, ex. gr., beneficium ecclesiasticum, etc., aut res spiritualis sit obiectum, etsi partiale, contractus, ex. gr., consecratio in calicis consecrati venditione, est simonia iuris divini*».

⁴⁵ Nel primo caso – «*Provisio officii simoniace facta ipso iure irrita est*» (can. 149 § 3) –, essendo invalido l'atto di provvisione canonica dell'ufficio ecclesiastico sono conseguentemente nulli anche gli atti posti in essere dal titolare dell'ufficio medesimo, a meno che non siano sanati dall'autorità competente. Nel secondo caso – «*Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irrita est*» (can. 188) –, la rinuncia è sempre invalida laddove coinvolga il titolare dell'ufficio, l'autorità cui spetta accettarla ovvero ter-

pattuire un compenso o concedere favori di altra natura atti a barattare le *res spirituales*. Un'eccezione particolarmente significativa concerne tuttavia l'elezione simoniaca del romano pontefice: il n. 78 della Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis* di Giovanni Paolo II del 22 febbraio 1996, che disciplina la vacanza della Sede Apostolica e la provvista dell'ufficio petrino, in effetti, punisce con la scomunica *latae sententiae* coloro che si rendono colpevoli di tale delitto, ma preserva la validità dell'elezione affinché nessuno possa impugnarla⁴⁶. La norma tenta di operare un delicato bilanciamento, disponendo che l'esigenza di invalidare l'atto di assegnazione simoniaca dell'ufficio primaziale, scandalosa agli occhi del popolo di Dio, ceda all'urgenza di presidiare un bene maggiore: l'*unitas Ecclesiae*, esposta al pericolo imminente di infrangersi in presenza di contestazioni rivolte a colui che è appena asceso al soglio pontificio e, una volta eletto, potrebbe rivendicare il principio *prima sedes a nemine iudicatur* (can. 1404), in quanto nessuna autorità umana è gerarchicamente sovraordinata rispetto al romano pontefice⁴⁷.

ze persone. Cfr. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, a cura di F. CATOZZELLA, A. CATTÀ, C. IZZI, L. SABBARESE, EDB, Bologna, 2011³, pp. 208 e 249.

⁴⁶ «Si in electione Romani Pontificis perpetretur – quod Deus avertat – crimen simoniae, deliberamus et declaramus omnes quotquot fuerint in culpa exstantes in excommunicationem *latae sententiae* esse incursos, nullitatem tamen vel eiusdem simoniacae provisionis irritationem tolli, ne hac de causa – prout a Decessoribus Nostris statutum est – validitas electionis Romani Pontificis impugnetur» (n. 78): GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio Apostolica* *Universi Dominici gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione*, 22 febbraio 1996, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1996, p. 338. La disposizione ribadisce quanto previsto nel n. 79 della Costituzione Apostolica *Vacante Sede Apostolica* di Pio X del 25 dicembre 1904 (in *Pii X Pontificis Maximi Acta*, 1908, p. 282), nel n. 92 della Costituzione Apostolica *Vacantis Apostolicae Sedis* di Pio XII dell'8 dicembre 1945 (in *Acta Apostolicae Sedis*, 1946, p. 94) e, infine, nel n. 79 della Costituzione Apostolica *Romano Pontifici eligendo* di Paolo VI del 1° dicembre 1975 (*ivi*, 1975, p. 641), che senza soluzione di continuità non prevedono la nullità dell'elezione simoniaca del romano pontefice prescritta nella Costituzione Apostolica *Cum tam divino* di Giulio II del 1505. I precedenti normativi del Novecento sono significativamente richiamati nella nota n. 26 della Costituzione Apostolica attualmente in vigore.

⁴⁷ Come annota J. MIÑAMBRES, *Sub n. 78*, in J.I. ARRIETA, J. CANOSA, J. MIÑAMBRES, *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Giuffrè, Milano,

Comunque sia, il Libro VI del Codice di Diritto Canonico, *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*, riformato recentemente da papa Francesco con la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* del 23 maggio 2021⁴⁸, punisce la condotta simoniaca, contemplandola espressamente in alcune fattispecie delittuose. Nel caso di provvisione simoniaca, per esempio, colui che viene in possesso illegittimamente e dolosamente di un ufficio è reo del delitto di usurpazione (can. 1375 § 1)⁴⁹, mentre l'autorità che ha conferito l'incarico risponde quale concorrente nel delitto (can. 1329 § 1). Quanto alla rinuncia simoniaca, sembra configurarsi il delitto di subornazione previsto nel can. 1377 § 1, che punisce chi dona o promette qualunque cosa per ottenere un'azione o un'omissione illegale da chi esercita un ufficio o incarico nella Chiesa. Il reo è dunque punibile anche qualora gli sia imputabile il solo tentativo di corruzione, senza tuttavia ottenere l'effetto desiderato; laddove, invece, il corruttore raggiunga lo scopo prefissatosi, risponde pure a titolo di concorso chi accetta i doni e le promesse, a prescindere se quest'ultimo compia oppure no l'azione *contra legem*⁵⁰: e ciò in misura proporzionale alla gravità del delitto, non escludendo la privazione dell'ufficio e

1997, p. 89, l'eccezione alla prescrizione codiciale «rientra nel tentativo di ridurre al minimo le ipotesi di nullità degli atti, riportando nei limiti dell'imprescindibile le possibilità di ricorsi, contrasti e litigi su questioni di diritto che sarebbero di difficile soluzione». La norma *de qua*, inoltre, intenderebbe tutelare il papa dalla falsa accusa di elezione simoniaca, rivolta allo scopo di delegittimarlo (in questo senso I. GRIGIS, *La Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2004, p. 352).

⁴⁸ Cfr. FRANCESCO, *Constitutio Apostolica Pascite gregem Dei qua Liber VI Codicis Iuris Canonici reformatur*, 23 maggio 2021, in *L'Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, pp. 2-4.

⁴⁹ «Quicumque officium ecclesiasticum usurpat, iusta poena puniatur» (can. 1375 § 1). La violazione del can. 149 § 3 dunque rileva contestualmente anche agli effetti penali, purché il titolare dell'ufficio ecclesiastico intenda dolosamente trasgredire il dettato codiciale e sia consapevole di aver preso illegittimamente possesso dell'ufficio stesso: cfr. V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2000, p. 334.

⁵⁰ Cfr. V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, cit., pp. 339-340.

fermo restando l'obbligo di riparare il danno cagionato⁵¹. Nel caso specifico della rinuncia, il soggetto attivo del delitto evidentemente può essere sia il rinunciante che intende lasciare fraudolentemente l'incarico, sia l'autorità alla quale compete la provvisione dell'ufficio quando agisce per corrompere il suo titolare: in entrambi i casi, del resto, ciascuno di loro si attiva per fare in modo che la persona da corrompere violi i propri doveri istituzionali⁵². La novella del 2021, inoltre, ha tipificato nel § 2 del can. 1377 il delitto di concussione, ossia l'ipotesi inversa rispetto a quella di subornazione (o corruzione), nella quale è chi esercita un ufficio o un incarico che richiede un'offerta al di là di quanto stabilito o somme aggiuntive o qualcosa per il suo profitto⁵³. Potrebbe dunque essere punita l'autorità ecclesiastica che esige, ad esempio, la previa corresponsione di un compenso per accettare la rinuncia legittimamente presentata dal titolare di un ufficio. Integrando il dettato del Codice di Diritto Canonico mediante la reintroduzione di una fattispecie pena-

⁵¹ «Qui quidvis donat vel pollicetur ut aliquis officium vel munus in Ecclesia exercens, illegitime quid agat vel omittat, iusta poena puniatur ad normam can. 1336, §§ 2-4 [ossia mediante l'irrogazione della pena espiatoria dell'ingiunzione, della proibizione o della privazione: n.d.a.]; item qui ea dona vel pollicitationes acceptat pro delicti gravitate puniatur, non exclusa officii privatione, firma damnum reparandi obligatione» (can. 1377 § 1).

⁵² Questo si potrebbe verificare nell'ipotesi in cui la rinuncia necessiti di essere accettata affinché sopravvenga, una volta notificato l'atto di accettazione al rinunciante, la vacanza dell'ufficio ecclesiastico. Così, per esempio, il rinunciante potrebbe offrire una somma di denaro all'autorità competente per indurla ad accettare le 'dimissioni'; ancora, potrebbe accadere che sia l'autorità ecclesiastica a corrompere il titolare per fare sì che questi abbandoni l'ufficio, il quale pertanto diviene vacante e può essere assegnato ad altra persona una volta accettata una rinuncia che si rivelerà simulata. Eppure, il Codice al riguardo prescrive che l'autorità stessa possa accettare la rinuncia solamente se fondata su una causa giusta e proporzionata (can. 189 § 2); inoltre, il can. 274 § 2 stabilisce che i chierici sono tenuti ad accettare e adempiere fedelmente l'incarico loro affidato dal proprio ordinario, a meno che non siano scusati da un impedimento legittimo.

⁵³ «Qui in officio vel munere exercendo stipem ultra definitam aut summas adiunctivas aut aliquid in sui utilitatem requirit, congruenti mulcta pecuniaria vel aliis poenis, non exclusa officii privatione, puniatur, firma damnum reparandi obligatione» (can. 1377 § 2).

le già contemplata nel *Codex* del 1917 (can. 2408)⁵⁴, papa Francesco ha inteso così rafforzare la prevenzione e la repressione di gravi abusi commessi nell'esercizio di funzioni pubbliche nella Chiesa⁵⁵: sanzionando esplicitamente il concussore per mezzo di una fattispecie penale autonoma non più sussumibile implicitamente, come accadeva in passato, nel delitto di abuso della potestà ecclesiastica, dell'ufficio o dell'incarico (can. 1389 § 1, oggi corrispondente al vigente can. 1378 § 1)⁵⁶.

I reati di corruzione e di concussione sono altresì inclusi nel Codice applicato nello Stato della Città del Vaticano. Ai sensi della Legge sulle fonti del diritto vaticano del 1° ottobre 2008, n. LXXI, si osserva nella *Civitas Vaticana* il Codice penale 'Zanardelli', promulgato in Italia nel 1889, come modificato e integrato dalle leggi vaticane (art. 7, c. 1)⁵⁷. Tra queste ultime deve richiamarsi la Legge 11 luglio 2013, n. IX della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, recante modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale⁵⁸, che ha sostituito gli artt. 169 (concussione per costrizione), 170 (concussione per induzione), 171 (corru-

⁵⁴ Lo rilevano J. ARIAS, J.I. ARRIETA, *Sub can. 1377*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, a cura di J.I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma, 2022⁷, p. 928; i quali fanno riferimento al delitto di «corruzione in atti di ufficio». Il can. 2408 così recitava: «Taxas consuetas et legitime approbatas ad normam can. 1507, augentes aut ultra eas aliquid exigentes, gravi mulcta pecuniaria coercentur, et recidivi ab officio suspendantur vel removeantur pro culpa gravitate, praeter obligationem restituendi quod iniuste perceperint».

⁵⁵ Si veda al riguardo l'analisi di B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021, pp. 366-367.

⁵⁶ «Qui, praeter casus iure iam praevisos, ecclesiastica potestate, officio vel munere abutitur, pro actus vel omissionis gravitate puniatur, non exclusa eorundem privatione, firma damnum reparandi obligatione» (can. 1378 § 1). Come bene evidenziano J. ARIAS, J.I. ARRIETA, *Sub can. 1378*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, cit., pp. 928-929, il can. 1378 § 1 si pone quale «clausola di chiusura per altre eventuali condotte dolose di abuso di potestà o ufficio non integranti reati specificatamente tipizzati da altre norme penali».

⁵⁷ Cfr. BENEDETTO XVI, *Legge n. LXXI sulle fonti del diritto vaticano*, 1° ottobre 2008, in *Acta Apostolicae Sedis Suppl.*, 2008, p. 65 ss.

⁵⁸ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Legge n. IX recante modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale*, 11 luglio 2013, in *Acta Apostolicae Sedis Suppl.*, 2013, p. 109 ss.

zione impropria), 172 (corruzione propria) e 173 (pene per il corruttore e l'istigatore) del 'Codice penale vaticano'⁵⁹ allo scopo di far fronte agli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione – Convenzione di Mérida del 31 ottobre 2003 –, in vigore per la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano dal 19 ottobre 2016⁶⁰. L'ordinamento giuridico vaticano è distinto ma strettamente legato all'ordinamento canonico, non solo perché il diritto canonico è la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo del diritto vaticano (art. 1, c. 1 della Legge 1° ottobre 2008, n. LXXI)⁶¹, ma altresì perché papa Francesco, con il *Motu Proprio Ai nostri tempi* dell'11 luglio 2013⁶², ha esteso la giurisdizione penale degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano: e ciò in ordine, tra l'altro, ai reati di cui alla Legge 11 luglio 2013, n. IX commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal personale della Santa Sede equiparato ai pubblici ufficiali (nn. 1, lett. b e 3, lett. a-d), il quale tuttavia sarebbe vincolato in linea di principio solamente al diritto della Chiesa. Questa 'incursione' del giudice vaticano, giustificata dalla necessità di corroborare la posizione della Santa Sede nella Comunità internazionale ove si condizionano strumenti giuridici volti ad avversare le forme di criminalità e si promuove la cooperazione giudiziaria interstatale in materia

⁵⁹ Il testo aggiornato del Codice penale alla luce delle recenti modifiche adottate dal legislatore vaticano è consultabile in *Codice penale vaticano*, a cura di J.I. ARRIETA, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2020 (per i reati *de quibus* si veda *ivi*, pp. 97-100).

⁶⁰ Così riporta il comunicato apparso nel bollettino della Sala stampa della Santa Sede del 23 settembre 2016, dal titolo *Adesione della Santa Sede, anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione*, consultabile all'indirizzo internet <https://press.vatican.va>.

⁶¹ Sulle specificità del sistema delle fonti del diritto vaticano cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, Giappichelli, Torino, 2020², p. 75 ss.; J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, Edusc, Roma, 2021, p. 163 ss.

⁶² Cfr. FRANCESCO, *Litterae apostolicae Motu Proprio datae Ai nostri tempi de iudicialium instrumentorum iurisdictione civitatis Vaticanae super re poenali*, 11 luglio 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2013, p. 651 ss.

penale⁶³, dà luogo ad un'insolita «giustapposizione materiale»⁶⁴: nel senso che i pubblici ufficiali *de quibus* rispondono penalmente sia del delitto canonico sia del reato introdotto dal legislatore vaticano ed in seguito 'canonizzato', risultando di conseguenza sottoposti simultaneamente alla giurisdizione canonica e a quella dei tribunali del minuscolo Stato d'Oltretevere⁶⁵.

Tornando nuovamente al diritto della Chiesa il legislatore, in linea di continuità con la *traditio canonica*, punisce con l'interdetto, la sospensione o la pena espiatoria dell'ingiunzione, della proibizione o della privazione chi celebra o riceve per simonia un sacramento (can. 1380)⁶⁶, per diritto divino insuscettibile di negoziazione⁶⁷. Connesso all'amministrazione del sacramento dell'eucaristia è invece il delitto di trarre illegittimo profitto dall'elemosina della messa

⁶³ Cfr. FRANCESCO, *Litterae apostolicae Motu Proprio datae* Ai nostri tempi *de iudicialium instrumentorum iurisdictione civitatis Vaticanae super re poenali*, cit., p. 651 (in particolare il proemio).

⁶⁴ La rilevanza penale di una certa condotta sia nell'ordinamento canonico sia in quello vaticano è stata così definita da P.A. BONNET, *Lo spirito del diritto penale vaticano*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2015, p. 339.

⁶⁵ Sull'estensione della legge penale vaticana e della giurisdizione degli organi di giustizia vaticani ai pubblici ufficiali della Santa Sede si vedano per tutti G. BONI, *Sulle leggi penali vaticane e sulla loro 'canonizzazione'*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOI, il Mulino, Bologna, 2014, p. 223 ss.; G. DALLA TORRE, *Il diritto penale vaticano tra antico e nuovo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2014, 2, p. 443 ss.; J.I. ARRIETA, *Legami interordinamentali recenti tra Santa Sede e Stato della Città del Vaticano in materia sanzionatoria e di controllo finanziario*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2015, p. 307 ss.; ID., *L'interazione tra norme canoniche e norme statuali nell'ordinamento vaticano*, in *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019)*, a cura di M. CARNÌ, Studium, Roma, 2019, p. 153 ss.; G. BONI, *I rapporti tra ordinamento giuridico vaticano e ordinamento canonico: tra corretta configurazione ab intra e possibili travisamenti ab extra*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche*, 2019, p. 45 ss.

⁶⁶ «Qui per simoniam sacramentum celebrat vel recipit, interdicto vel suspensione vel poenis de quibus in can. 1336, §§ 2-4, puniatur» (can. 1380).

⁶⁷ Cfr. V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, cit., pp. 333-334; A. CALABRESE, *Sub can. 1380*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, IV/1, a cura di À. MARZOÀ, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, Eunsa, Pamplona, 2002³, p. 537.

(can. 1383)⁶⁸. Il *Codex* regola scrupolosamente l'offerta per le celebrazioni di messe, esigendo che sia assolutamente tenuta lontana anche l'apparenza di contrattazione o di commercio (can. 947), sebbene sia possibile ricevere un'offerta per il sostentamento dei ministri e delle opere (can. 946). Il delitto potrebbe realizzarsi qualora il reo violi le prescrizioni codiciali che mirano a prevenire la sola parvenza di simonia, come, ad esempio, il divieto di chiedere per la celebrazione e l'applicazione della messa una somma maggiore da quella stabilita dal Concilio provinciale o dalla riunione dei vescovi della provincia ecclesiastica, salvo l'offerta eccedente sia data spontaneamente (can. 952 § 1); ovvero l'obbligo imposto al sacerdote, qualora celebri più messe nello stesso giorno, di trattenere per sé l'offerta di una sola messa, consegnando le altre per le finalità stabilite dall'ordinario (can. 951 § 1)⁶⁹.

4. *Le mutevoli sembianze della simonia. La fuoriuscita dalla Chiesa per ragioni fiscali e la conseguente privazione delle res spiritualis: un'ipotesi di simonia apparente?*

Quanto appena illustrato è il quadro legale definito dal Codice di Diritto Canonico. Ma il sistema normativo della Chiesa non si esaurisce ovviamente nel *Codex* e nelle leggi complementari gerarchicamente superiori, articolandosi in una miriade di fonti di di-

⁶⁸ «Qui quaestum illegitime facit ex Missae stipe, censura vel poenis de quibus in can. 1336, §§ 2-4, puniatur» (can. 1383).

⁶⁹ In argomento cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, Eunsa, Pamplona, 2007³, p. 217 ss. Sempre al fine di prevenire lo scandalo che potrebbe derivare dalla parvenza di lucro o di simonia, la Congregazione (ora Dicastero) per il clero ha pubblicato il decreto *Mos iugiter* (22 gennaio 1991) – in *Acta Apostolicae Sedis*, 1991, p. 443 ss. –, approvato in forma specifica da Giovanni Paolo II, per consentire a determinate condizioni (cfr. art. 2 § 1) la celebrazione delle messe cosiddette 'plurintenazionali' o 'collettive': e ciò in deroga al can. 948 del *Codex Iuris Canonici*, secondo il quale devono essere applicate messe distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l'offerta è stata data e accettata, anche se sigua (cfr. *ivi*, p. 223 ss.).

ritto particolare emanate dai legislatori inferiori, tra i quali vi sono le Conferenze episcopali⁷⁰. Alcune di esse, cioè la Conferenza episcopale austriaca e quella tedesca, si sono avvalse della potestà normativa per definire lo *status* giuridico dei fedeli che dichiarano, dinanzi alla competente autorità civile, l'intenzione di uscire dalla Chiesa cattolica (*Kirchenaustritt*) al fine di non corrispondere la cosiddetta 'imposta ecclesiastica' (*Kirchensteuer*), riscossa in Austria e Germania a partire dall'Ottocento⁷¹. Un'istruzione del 2010 e un decreto generale del 2012, adottati rispettivamente dall'assemblea dei vescovi austriaci⁷² e tedeschi⁷³, hanno analogamente disposto che siffatta dichiarazione, rappresentando una grave inottemperanza del dovere di sovvenire alla necessità della Chiesa (can. 222 § 1), «costituisce come atto pubblico un abbandono cosciente e deliberato della Chiesa ed è una grave mancanza contro la comunione

⁷⁰ Cfr. can. 447 ss.

⁷¹ Sul sistema dell'imposta ecclesiastica esistente in alcuni Paesi europei cfr., per esempio, *Stati e Confessioni Religiose in Europa. Modelli di finanziamento pubblico. Scuola e fattore religioso* (Atti dell'Incontro Milano-Parma, 20-21 ottobre 1989), Giuffrè, Milano, 1992; P.V. ARMONE, *Sovvenire alle necessità della Chiesa. Imposta ecclesiastica in Svizzera, uscita dalla Chiesa per ragioni fiscali e sanzioni canoniche*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1994, p. 470 ss.; ID., *Sovvenire alle necessità della Chiesa: sistemi di finanziamento della Chiesa Cattolica in Svizzera*, in *Apolinaris*, 1995, p. 587 ss.; R. ASTORRI, *Il finanziamento delle confessioni nel sistema tedesco: l'imposta ecclesiastica*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2006, I, p. 413 ss.; S. HAERING, *Cooperazione fra Stato e comunità religiose: osservazioni riguardo al finanziamento statale*, in *Annuario DiReCom*, 2008, p. 283 ss.; P. GARDAZ, *Il finanziamento pubblico delle chiese nella Svizzera francofona*, in *Veritas et Ius*, 2012, p. 37 ss.; G. GUERZONI, *Stato e Chiesa nel Cantone di Ginevra. La questione del finanziamento ecclesiastico nel contesto del separatismo*, *ivi*, p. 51 ss.; I. PISTOLESI, *I diversi modelli di finanziamento pubblico: uno sguardo d'insieme*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 34 del 2012, p. 1 ss.; *Il finanziamento pubblico delle Chiese. Sguardi incrociati tra Svizzera ed Europa* (Atti del convegno di Lugano, 13-14 settembre 2012), a cura di V. PACILLO, EUpres FTL, Lugano, 2014; A. FRANCA, L. TRAPASSI, *I rapporti giuridici tra lo Stato e la Chiesa in Germania. Lineamenti di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2021.

⁷² Il testo originale e la traduzione in lingua italiana delle disposizioni della Conferenza episcopale austriaca del 21-23 giugno 2010 sono consultabili in *Ius Ecclesiae*, 2011, pp. 252-255.

⁷³ La versione italiana del decreto generale della Conferenza episcopale tedesca del 20 settembre 2012 è consultabile in *Il Regno. Documenti*, 2012, pp. 567-568.

ecclesiale»⁷⁴. Soffermandoci sul decreto generale della Conferenza episcopale tedesca, si stabilisce che chi è uscito dalla Chiesa: non riceva i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia, della confermazione e dell'unzione degli infermi, se non in pericolo di morte; non ricopra alcun ministero né possa svolgere alcuna funzione ecclesiale; non possa essere padrino o madrina al battesimo e alla confermazione; non possa essere membro dei consigli parrocchiali e diocesani né delle associazioni pubbliche; perda il diritto attivo e passivo di voto; e sia privato delle esequie ecclesiastiche se prima della morte non ha manifestato qualche segno di pentimento (nn. 1-6).

Un provvedimento di tale portata, che sostanzialmente parifica la condizione giuridica dei fuoriusciti a quella dei fedeli scomunicati⁷⁵, suscita forti perplessità per tre motivi principali. In primo luogo, è discutibile che la norma presupponga *iuris et de iure* la corrispondenza tra quanto esternato dal dichiarante e la volontà internamente maturata di abbandonare la Chiesa⁷⁶, insussistente qualora sia stata simulata al solo scopo di eludere l'imposizione fiscale⁷⁷. In secondo luogo, appare del tutto sproporzionato sanzionare così

⁷⁴ Così il decreto della Conferenza episcopale tedesca, cit., p. 567.

⁷⁵ Sulla condizione giuridica dei fedeli colpiti dalla pena della scomunica si vedano i cann. 171 § 1 n. 4, 194 § 1 n. 2, 316 § 2, 1184 § 1 n. 1 e 1331.

⁷⁶ Si tratta di un profilo sul quale invero la canonistica tedesca non ha espresso una posizione unanime. Ricostruisce le linee essenziali del dibattito S. TESTA BAPPENHEIM, *Brevi osservazioni su due recenti documenti della Conferenza Episcopale Austriaca relativi al "Kirchenaustritt"*, in *Ius Ecclesiae*, 2011, pp. 258-261.

⁷⁷ Come noto, l'esigenza che quanto manifestato esteriormente coincida con quanto voluto internamente dal soggetto agente è stata ribadita dal Pontificio Consiglio (ora Dicastero) per i testi legislativi in merito alla configurazione e all'efficacia giuridica dell'*actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*, che integra i delitti di eresia, apostasia o scisma (cfr. il punto n. 2 della lettera circolare del 13 marzo 2006, prot. n. 10279/2006, pubblicata in *Communicationes*, 2006, pp. 170-172). Sotto tale aspetto, pare incomprensibile o quantomeno incoerente che il decreto generale promulgato dai vescovi tedeschi abbia ignorato tale corrispondenza, nonostante i riferimenti codicili all'*actus defectionis* (cann. 1086 § 1, 1117 e 1124) siano stati eliminati da Benedetto XVI con il *Motu Proprio Omnium in mentem* del 26 ottobre 2009. Sull'atto formale di separazione si veda C. LUJÁN OLGUÍN REGUERA, *El abandono de la Iglesia Católica por acto formal: consecuencias canónico-pastoral*, Ediciones de las Tres Lagunas, Buenos Aires, 2010.

severamente il fedele che si rifiuta di contribuire alle necessità della Chiesa⁷⁸, trattandolo alla stregua dell'apostata, eretico o scismatico che abbia inteso rompere i vincoli di comunione della professione di fede, dei sacramenti o del governo ecclesiastico⁷⁹. Infine, si pone la questione di valutare se norme di questo tipo abbiano effettivamente oppure no 'sapor simoniae'. D'altro canto, la subordinazione, per esempio, del soddisfacimento del diritto di ricevere i beni spirituali della Chiesa (can. 213) o della permanenza nella titolarità di un ufficio ecclesiastico (can. 228 § 1) alla previa corresponsione di una tassa non significa elargire le *res spirituales* dietro il corrispettivo di una mercede temporale, obliando la gratuità dei doni di Dio?

Si potrebbe rievocare a tal proposito la riflessione insuperata di Tommaso d'Aquino. Secondo il Dottore angelico, la simonia è un vizio della volontà che rende suscettibili di apprezzamento economico cose che, per definizione, devono essere date gratuitamente. Ciò nonostante, i sacramenti e gli altri atti di ordine spirituale so-

⁷⁸ Il can. 1261 § 2 conferma la natura giuridica di tale obbligo, la cui osservanza può essere non solo ammonita, ma altresì ingiunta dal vescovo diocesano in modo opportuno con apposite prescrizioni normative. Non manca tuttavia chi sostiene come l'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa abbia valore essenzialmente morale: cfr. P.V. AIMONE BRAIDA, *Breve commento al decreto generale della conferenza episcopale tedesca entrato in vigore il 28.9.2012 circa l'uscita dalla Chiesa («Kirchenaustritt»)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2013, 2, pp. 487-488.

⁷⁹ Secondo il can. 205 sono in piena comunione con la Chiesa cattolica i battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico. Ai sensi del can. 1364 § 1, l'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica *latae sententiae*. I delitti di eresia, apostasia e scisma rientrano tra i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede quali *delicta contra fidem*, come ribadiscono gli artt. 1-2 delle nuove *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* approvate da papa Francesco con *Rescriptum ex audientia SS.mi* dell'11 ottobre 2021 (cfr. *L'Osservatore Romano*, 7 dicembre 2021, p. 6). Dal 5 giugno 2022 la Congregazione ha assunto il nome di Dicastero per la Dottrina della Fede, la cui sezione disciplinare ha il compito di occuparsi dei delitti riservati al Dicastero medesimo e trattati «mediante la giurisdizione del Supremo Tribunale Apostolico ivi costituito» (art. 76 § 1). Cfr. FRANCESCO, *Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo*, 19 marzo 2022, in *L'Osservatore Romano*, 31 marzo 2022, pp. I-XII.

no impartiti dai ministri della Chiesa, che i fedeli hanno il dovere di mantenere. Si deve perciò concludere come non si abbia simonia laddove il ministro riceva qualcosa per il suo sostentamento secondo le norme e le consuetudini legittime, in quanto percepisce non una paga, ma un contributo imposto dalla necessità⁸⁰. Il can. 730 del Codice del 1917 aveva peraltro ripreso l'insegnamento dell'Aquinate, precisando che non si ha simonia quando si dà una cosa temporale non *per* la cosa spirituale, ma *in occasione* di essa e sulla base di un giusto titolo⁸¹ come, appunto, l'onesto mantenimento dei pastori⁸²: fermo restando che in questa ipotesi l'intenzione di comprare o vendere una cosa spirituale deve essere assente.

Orbene, le disposizioni varate dai vescovi austriaci e tedeschi non sembrano avere immesso nell'ordinamento canonico una sorta di simonia 'legalizzata' o 'istituzionalizzata'. Il pagamento della *Kirchensteuer* è, infatti, prescritto non già come prezzo per i 'servizi religiosi' offerti, mercificando i beni spirituali, bensì come mezzo di sussistenza che permette ai fedeli di partecipare al soddisfacimento dei bisogni della Chiesa. Tuttavia l'Aquinate, consapevole della necessità di preservare la natura gratuita delle cose divine, specifica che non è possibile pretendere nulla da chi non vuole dare alcunché, eventualmente privando quest'ultimo del bene spirituale: perché ciò darebbe alla cosa l'aspetto di un commercio⁸³. Riemerge

⁸⁰ Cfr. *Summa theologiae*, II-II, q. 100, a. 1 e a. 2.

⁸¹ «Non habetur simonia, cum temporale datur non pro re spirituali, sed eius occasione ex iusto titulo a sacris canonibus vel a legitima consuetudine recognito [...]» (can. 730).

⁸² L'onesto sostentamento costituisce un giusto titolo in forza del quale i ministri sacri possono accettare offerte per la celebrazione di messe senza che ciò possa integrare un'ipotesi di simonia. Cfr. A. ALONSO LOBO, *Sub cann. 726-730*, in *Comentarios al Código de derecho canónico*, II, a cura di A. ALONSO LOBO, L. MIGUÉLEZ DOMÍNGUEZ, S. ALONSO MORÁN, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, MCMLXIII, p. 69.

⁸³ «[...] accipere aut dare aliquid pro sustentatione ministrantium spiritualia, secundum ordinationem Ecclesiae et consuetudinem approbatam, licitum est; ita tamen quod desit intentio emptionis et venditionis; et quod ab invitis non exigatur per subtractionem spiritualium quae sunt exhibenda, haec enim haberent quandam venditionis speciem»: *Summa theologiae*, II-II, q. 100, a. 3

ancora una volta la preoccupazione di scongiurare anche il minimo sospetto di simonia, che costernerebbe l'animo dei fedeli. Un sospetto che il legislatore ora chiede di tenere lontano al momento di ricevere le offerte delle messe (can. 947), ma che in realtà si dovrebbe tenere altrettanto lontano da qualsiasi attività ecclesiale a presidio della sua trasparenza e integrità. La conservazione sia della *tranquillitas ordinis* sia della fede e dei costumi dovrebbe allora condurre alla rimeditazione dell'approccio intransigente avallato dalle Conferenze episcopali di Austria e Germania e trasposto in una normativa ove sono presenti, oltre a elementi di illegittimità, motivi di evidente inopportunità che avrebbero dovuto sconsigliarne *ab origine* l'elaborazione⁸⁴. E ciò proprio per quell'apparenza di commercializzazione delle *res spirituales* che le norme in esame avrebbero potuto suscitare e di fatto hanno suscitato nella comunità dei fedeli⁸⁵, ponendosi *de facto* quali imposizioni che escludono la ricezione gratuita in particolare dei sacramenti. Ancora oggi, del resto, il diritto canonico tenta, per quanto possibile, di evitare tale apparenza: è significativo, per esempio, che l'Istruzione della Congregazione per

⁸⁴ Non possiamo non rinviare sul punto alle lucide e suggestive riflessioni di E. CORECCO, *Dimettersi dalla Chiesa per ragioni fiscali*, in *Apollinaris*, 1982, p. 461 ss., il quale evidenzia come «l'esclusione dei sacramenti – equivalente in pratica a una scomunica – superi i limiti della proporzionalità» (*ivi*, pp. 486-487) rispetto alla condotta posta in essere: vale a dire la dichiarazione di uscita dalla Chiesa rivolta all'autorità civile e dunque priva di significato religioso, che laddove sia esternata per esclusive ragioni di natura fiscale «ex se» non implica né un grave cedimento di fede, né, a rigore, una ritrattazione formale dell'appartenenza alla Chiesa in quanto istituzione canonica» (*ivi*, p. 495). A parere di Corecco occorre intervenire anzitutto a livello pastorale, «per far capire al cristiano che la comunione implica anche la divisione dei propri beni, e che deve avere una concezione del denaro diversa da quella che domina la nostra cultura individualista» (*ivi*, p. 501); non escludendo l'adozione di misure disciplinari che potrebbero impedire l'esercizio di determinati uffici o diritti del *christifidelis*, purché esse siano proporzionate e «in nessun caso d'ordine penale» (*ivi*, p. 502).

⁸⁵ L'aumento del numero di dichiarazioni di uscita dalla Chiesa cattolica (*Kirchenaustritt*) e l'esigenza di riscoprire la dimensione spirituale della Chiesa hanno sospinto un vescovo tedesco a proporre l'abolizione del sistema dell'imposta ecclesiastica in Germania (cfr., per esempio, *Il vescovo Hanke suggerisce di porre fine alla tassa religiosa in Germania*, 24 gennaio 2019, consultabile all'indirizzo internet www.lafedequotidiana.it).

il clero *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa* (29 giugno 2020) suggerisca ai parroci di provvedere alla raccolta delle offerte «in modo anonimo, così che ciascuno si senta libero di donare ciò che può, o che ritiene giusto, senza sentirsi in dovere di corrispondere a un'attesa o a un prezzo» (n. 121)⁸⁶.

La simonia, sia essa effettiva o apparente, si ripresenta dunque ciclicamente assumendo diverse sembianze⁸⁷, e la reazione sul piano ordinamentale non può certo farsi attendere per ripristinare la giustizia sia delle relazioni intersoggettive sia di quella tra l'uomo e Dio nonché la moralità dei comportamenti individuali. Lungi dal cedere a suggestioni utopiche o illusorie, il diritto può davvero fornire in questo settore un apporto determinante per la preservazione della natura teandrica della Chiesa nella prospettiva del mistero dell'Incarnazione: in forza del quale, secondo quanto affermato da Francesco nella Lettera Apostolica *Candor lucis aeternae* nel solco del magistero dantesco, «si realizza quello che i Padri della Chiesa chiamavano “divinizzazione”, l'*admirabile commercium*, il prodigioso scambio per cui, mentre Dio entra nella storia facendosi carne, l'essere umano, con la sua carne, può entrare nella realtà divina» per trovare «la felicità vera e la realizzazione piena e ultima, meta di tutto il suo cammino»⁸⁸. Un obiettivo, questo, fortemente ostacolato dal patto, scellerato e deprecabile, sotteso alla simonia quale manifestazione sintomatica della mondanizzazione della Chiesa, così distolta dalla sua autentica missione.

⁸⁶ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa. Istruzione*, 29 giugno 2020, in *L'Osservatore Romano*, 20-21 luglio 2020, p. 10.

⁸⁷ Osserva A.G. URRU, *Incidenza della simonia nel Codice attuale*, cit., p. 115: «Da una parte, si pone il problema della giusta remunerazione del clero (can. 222) e dei laici (can. 231 § 2), dall'altra si impone l'attenzione a che l'elemento spirituale non venga commercializzato».

⁸⁸ FRANCESCO, *Lettera Apostolica Candor lucis aeternae in occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri*, cit., p. 5, § 6.

GLI AUTORI

ALBERTO ALBIANI, Magistrato a riposo, già Presidente del *Tribunale della Libertà* di Bologna, già Presidente della III Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna

MARCO ARGENTINI, Dottorando in Scienze giuridiche (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

TOMMASO BONETTI, Professore associato di Diritto amministrativo, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FILIPPO BRIGUGLIO, Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

UGO BRUSCHI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FEDERICO CASOLARI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LUDOVICA CHIUSI CURZI, Ricercatrice di Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FRANCESCO PAOLO CUNSOLO, Dottorando in Beni culturali e ambientali (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANTONELLO DE OTO, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA FERIOLI, Professoressa associata di Diritto pubblico comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LAURA MARIA FRANCIOSI, Ricercatrice confermata di Diritto privato comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

Gli autori

MANUEL GANARIN, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

NICCOLÒ LANZONI, Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

MATTEO LEONIDA MATTHEUDAKIS, Ricercatore di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PIERALBERTO MENGOSZI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA NICODEMO, Professoressa associata confermata di Istituzioni di diritto pubblico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ATTILIO NISCO, Professore associato di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA ORRÙ, Professoressa associata di Diritto della navigazione, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

IVANO PONTORIERO, Professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LEA QUERZOLA, Professore associato di Diritto processuale civile, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

NICOLETTA SARTI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GIORGIO SPEDICATO, Professore associato di Diritto commerciale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALBERTO TOMER, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANNALISA VERZA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA VIDA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANDREA ZANOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

INDICE

Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini, Giorgio Spedicato <i>Premessa</i>	VII
---	-----

Parte I. Dante, il suo tempo e la fede

Nicoletta Sarti <i>Dante e Bologna. Vita e immaginario poetico all'ombra dello Studio</i>	3
Filippo Briguglio <i>Dante e il diritto romano: spunti su una vexata quaestio</i>	19
Ivano Pontoriero <i>Gli imperatori romani nella Divina Commedia</i>	33
Geraldina Boni <i>Dante e i successori di Pietro all'inferno: alcune suggestioni per l'epoca attuale</i>	61
Manuel Ganarin <i>Simonia e gratuità delle res spirituales nel diritto della Chiesa e nel magistero di Dante tra storia e attualità</i>	81
Antonello De Oto <i>Felicità terrena e felicità eterna: Dante e il fattore religioso nel prisma del diritto</i>	107
Alberto Tomer <i>Allegorie, simmetrie e parallelismi: un viaggio tra Commedia e diritto canonico</i>	121
Andrea Zanotti <i>Dante e Cino: la canzone del diritto</i>	135

Parte II. Dante e il potere

Ugo Bruschi

Legittimazione e funzioni della regalità nella Monarchia e nella trattatistica europea coeva: uno sguardo comparativo. 163

Elena Ferioli

La libertà di dissenso in Dante: attualità di una riflessione tardomedievale 199

Tommaso Bonetti

Dante e il 'regime amministrativo' dell'Inferno. 217

Silvia Vida

Dante in Kelsen 229

Niccolò Lanzoni

La Comunità internazionale in Dante: il Monarchia. 247

Pieralberto Mengozzi

Dante e l'Europa dei cerchi concentrici, oggi. 265

Parte III. Dante e la giustizia

- Valerio Gigliotti
*«Giudicar di lungi mille miglia». Dante cantore di Grazia
e Giustizia.* 275
- Silvia Nicodemo
Dante: il bene comune e la giustizia sociale 303
- Ludovica Chiussi Curzi
*«Diligite iustitiam qui iudicatis terram»: tracce di equità dantesca
nel diritto internazionale* 321
- Marco Argentini
*Il conte Ugolino e l'invettiva a Pisa. Dante precursore della
responsabilità di proteggere?* 335
- Alberto Albiani
Dante criminalista usque ad inferos? 347
- Attilio Nisco
Senso e limite di una lettura penalistica della Divina Commedia 361
- Matteo Leonida Mattheudakis
*Dalla Divina Commedia alle traiettorie contemporanee dei rapporti
tra responsabilità e pena.* 381

Parte IV. Dante, il mercato e la cultura

Elena Orrù <i>Dante navigatore e il mondo dei mercanti della sua epoca.</i>	399
Laura Maria Franciosi <i>Dante, comparatista ante litteram</i>	413
Francesco Paolo Cunsolo <i>«La divina foresta spessa e viva»: il patrimonio UNESCO di Ravenna nei versi di Dante</i>	429
Lea Querzola <i>Dante e la inattualità (ovvero, l'eternità di un pensiero)</i>	451
Annalisa Verza <i>Dall'Inferno di Dante al cybermondo. Story-telling didattico e dolce stil novo</i>	459
<i>Gli autori</i>	477

Publicato nel mese
di settembre del 2022

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.

4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660

versione open access al sito
www.mucchieditore.it/animaperildiritto

isbn 978-88-7000-939-2



9 788870 009392